

# Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

03/05/2016 Numero 1

Sintesi: canoni Rai, quanti guai

Le nuove modalità di riscossione del canone e l'eventuale richiesta di esenzione stanno creando numerosi dubbi.

E' bene ricordare che le regole generali sono rinvenibili sul sito della Rai <http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx>

oppure sul sito dell'Agenzia delle entrate

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/ricchiede/re/canone+tv>

1

Li è possibile trovare risposte a numerosi dubbi ma è opportuno approfondire alcuni aspetti specifici.

Come noto il canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia. Per famiglia si intende quella risultante dallo stato famiglia e quindi costituisce famiglia anche la persona che vive sola.

La definizione di apparecchio televisivo è molto ampia. Tuttavia non costituiscono apparecchi audiovisivi le radio, i tablet, i pc, gli smartphone. In sostanza l'utente che ha solo apparecchi radio nella propria (o nelle proprie) abitazioni non è tenuto a pagare così come non è tenuto a pagare colui che ha solo un computer anche se esso, collegato ad internet, consente di vedere programmi televisivi. Al contrario è soggetto al canone colui che ha un apparecchio televisivo indipendentemente dal fatto che lo usi e indipendentemente dal fatto che guardi o meno i programmi Rai.

La novità dal 2016 è che il canone viene riscosso attraverso l'addebito sulla bolletta dell'energia elettrica per uso domestico residenziale.

In sostanza per ogni utenza elettrica domestica residenziale vi è la presunzione di presenza di un televisore.

Il fornitore dell'energia elettrica addebiterà quindi un canone (un solo canone) a fronte di ciascun intestatario di utenza domestica residenziale. In sostanza il cittadino titolare dell'abitazione e della seconda casa sarà automaticamente gravato di un solo canone.

Il canone è unico per famiglia e quindi se il coniuge convivente o il familiare convivente è il titolare dell'utenza elettrica nella seconda casa sarà necessario inviare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva per informare che il canone viene già addebitato al titolare dell'abitazione principale.

Il fatto di non avere un'utenza elettrica intestata non esonera dal pagamento del canone; come detto il canone è dovuto per la detenzione di un apparecchio televisivo. Cambia semplicemente il modo di pagamento. In questo caso infatti non sarà possibile addebitare sulla bolletta elettrica ma sarà il detentore a pagare direttamente il canone con tradizionale bollettino. E' il caso, ad esempio, dell'inquilino che vive in un appartamento ove l'utenza elettrica sia intestata al proprietario.

\* \* \*

Venendo ad alcuni quesiti più vicini alle realtà parrocchiali cerco di fornire un piccolo aiuto.

**Utenze elettriche intestate a chiese o parrocchie subiranno l'addebito?** No in quanto non si tratta di utenze elettriche domestiche residenziali.

**Se il parroco vive in una canonica ove l'utenza elettrica (come spesso accade) è intestata alla parrocchia come deve comportarsi?** Se nella canonica è presente un apparecchio televisivo pagherà con il classico bollettino. Non vi sarà alcun addebito sulla utenza elettrica in quanto la stessa non è un'utenza elettrica domestica residenziale.

**Cosa avviene se la canonica è utilizzata saltuariamente dal parroco che vive in altra canonica?** Precisiamo che le utenze elettriche sono intestate alle rispettive parrocchie. Anche in questo caso non vi sarà alcun addebito in bolletta. Il parroco procederà autonomamente (se detiene uno o più apparecchi tv) a pagare un solo canone per tutte le canoniche di cui, in funzione del proprio incarico, ha la disponibilità.

**Nell'oratorio è installato un apparecchio tv reso disponibile a chi frequenta l'oratorio. Cosa fare?** In questo caso l'apparecchio tv è regolato non dal canone ordinario ma dal canone speciale. Per il canone speciale non è cambiato nulla. Ricordo che devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare.

2

Il pagamento del canone speciale per l'apparecchio adibito ad uso "pubblico" non esonera dal pagamento per l'utilizzo dell'apparecchio in ambito privato.

**Le persone anziane sono esentate?** L'esenzione riguarda coloro che hanno compiuto 75 anni e hanno un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. Per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

**Se non possiedo alcun apparecchio televisivo come posso rendere conoscibile la cosa all'ente impositore?** Nei casi più frequenti la persona che non detiene apparecchi tv è comunque titolare di utenze elettriche. Dovrà quindi entro il 16.5.2016 inviare all'Agenzia la dichiarazione sostitutiva di esenzione (invio in forma telematica o tramite raccomandata - istruzioni sul sito dell'Agenzia delle entrate). L'invio oltre tale data ed entro il 30.6.16 sarà efficace per il secondo semestre 2016.

Nel caso in cui la persona che non detiene apparecchi tv non sia intestatario di un'utenza elettrica (caso che può presentarsi nel caso di parroci) non è necessario fare nulla in quanto non vi sarà addebito sulla bolletta elettrica intestata alla parrocchia.

**Se una persona è ricoverata in una casa di riposo deve pagare il canone?** Se detiene un apparecchio televisivo nella propria abitazione è tenuto a pagare il canone anche se di fatto non lo usa. Se non detiene un apparecchio tv dovrà presentare la dichiarazione per l'esenzione in modo da evitare l'addebito in bolletta.

3